DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 1988

che autorizza il Belgio e la Francia ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di piselli foraggeri che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio

(88/277/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, concernente la commercializzazione delle sementi di piante foraggere [1], modificata da ultimo dalla direttiva 87/480/CEE della Commissione [2], in particolare l'articolo 17,

viste le domande presentate rispettivamente dal Regno del Belgio e dalla Repubblica francese,

considerando che in Belgio e in Francia la produzione di sementi di piselli foraggeri del tipo caratterizzato da fiori bianchi, con debole tenore di tannino e basso fattore antitriptico, adatte alla produzione di granella (da raccogliere con mietitrebbiatrice allo stato secco) destinata ad essere incorporata in alimenti per animali, e rispondenti ai requisiti della direttiva 66/401/CEE, è stata deficitaria nel 1987 e conseguentemente non consente di sopperire all'approvvigionamento di detti paesi;

considerando che è impossibile coprire questo fabbisogno in modo soddisfacente mediante sementi certificate provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi che soddisfino tutti i requisiti fissati dalla suddetta direttiva;

considerando che è quindi opportuno autorizzare il Belgio e la Francia, per un periodo limitato al 30 aprile 1988, a consentire la commercializzazione di sementi della specie in questione soggette a requisiti meno rigorosi;

considerando che è inoltre opportuno autorizzare altri Stati membri, che sono in grado di approvvigionare il Belgio e la Francia in sementi non conformi ai requisiti della suddetta direttiva, a consentire la commercializzazione di tali sementi, purché siano destinate a questi due paesi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno del Belgio e la Repubblica francese sono autorizzati ad ammettere la commercializzazione nel proprio territorio, fino al 30 aprile 1988, di un quantitativo massimo pari a 1 000 t per il Belgio ed a 12 250 t per la Francia di sementi di piselli foraggeri (Pisum sativum L. partim), del tipo caratterizzato da fiori bianchi, con debole tenore di tannino e basso fattore antitriptico, adatte alla produzione di granella (da raccogliere con mietitrebbiatrice allo stato secco) destinata ad essere incorporata in alimenti per animali, della categoria « sementi certificate », non rispondenti alle esigenze relative alla facoltà germinativa minima prevista nell'allegato II della direttiva 66/401/CEE, sempreché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) facoltà germinativa minima: 75 % del seme puro;

b) l'etichetta ufficiale deve recare le seguenti indicazioni:

— « facoltà germinativa minima: 75 % »

— « destinate esclusivamente al Belgio » oppure « destinate esclusivamente alla Francia », secondo il caso.

Articolo 2

Gli Stati membri sono autorizzati a consentire, alle condizioni fissate all'articolo 1, la commercializzazione nel loro territorio di 13 250 t al massimo di sementi di piselli foraggeri, purché siano destinate esclusivamente al Belgio o alla Francia.

L'etichetta ufficiale deve recare le indicazioni precisate all'articolo 1, lettera b).

Articolo 3

Ogni Stato membro comunica alla Commissione, entro il 30 giugno 1988, i quantitativi di sementi commercializzati nel rispettivo territorio ai sensi della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

[1] GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
[2] GU n. L 273 del 26. 9. 1987, pag. 43.